

## Credito d'Imposta nel Rifasamento Industriale secondo Industria 4.0 (2020)

### Di cosa si tratta

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all'articolo 1, commi da 184 a 197 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, introducendo un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del Superammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell'Iperammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero 'prenotati' a tale data mediante:

- un ordine confermato dal fornitore;
- il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine ed all'acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

### Ambito oggettivo di applicazione

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d'imposta, risultano i seguenti:

- **Beni Materiali Strumentali Nuovi**, di cui al **comma 188**, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex Superammortamento);
- **Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0**, di cui al **comma 189**, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex Iperammortamento);
- **Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0**, di cui al **comma 190**, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex Iperammortamento dei beni immateriali di cui all'Allegato B della c.d. 'Legge di Bilancio 2017').

Le aliquote del credito d'imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Tipologia di investimenti	Limite	Credito d'Imposta	Utilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex "Superammortamento".	Fino ad euro 2 milioni.	6%	5 quote annuali di pari importo.
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex "Iperammortamento" beni materiali.	Fino ad euro 2,5 milioni.	40%	5 quote annuali di pari importo.
	Oltre euro 2,5 milioni - fino ad euro 10 milioni.	20%	
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex "Iperammortamento" beni immateriali.	fino ad euro 700.000 .	15%	3 quote annuali di pari.

### Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex Iperammortamento), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A) ed all'allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell'attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

## Utilizzo del Credito d'imposta in compensazione

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** sul modello F24 e "non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". (art. 1, co. 191, L. 160/2019)

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- decorre "**dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (ovvero per i beni 4.0)";
- avviene **in 5 quote annuali** di pari importo, **ridotte a 3** nel caso di beni immateriali di cui all'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- richiede l'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.

## Credito d'imposta non imponibile e cumulabile

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, nè della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Il credito d'imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell'esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.

## Confronto tra Nuovo Credito d'Imposta e Disciplina previgente

A) Con riferimento agli investimenti in Beni materiali strumentali nuovi di cui al **comma 188 (beni ex Superammortamento)**, va anzitutto precisato che il credito d'imposta si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. Per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d'imposta del 6% accordato, rappresenta un'agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel c.d. "Superammortamento". Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era del 7,2% (ossia pari al 24% del 30% di maggiorazione accordata nel 2019).

B) Con riguardo poi agli investimenti in Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al **comma 189 (beni ex Iperammortamento)**, per una società soggetta ad

IRES 24%, il credito d'imposta del 40% accordato, rappresenta un'agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel c.d. "Iperammortamento". Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 40,8% (ossia pari al 24% del 170% di maggiorazione accordata nel 2019).

C) Infine, con riferimento ai Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al **comma 190, (beni ex Iperammortamento beni immateriali allegato B)**, per una società di capitali soggetta ad IRES 24%, il credito d'imposta del 15% accordato, rappresenta un'agevolazione decisamente superiore a quella previgente nel c.d. "Iperammortamento". Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 9,6% (ossia pari al 24% del 40% di maggiorazione accordata nel 2019), sebbene con il limite massimo di investimento introdotto di euro 700.000.

## Le Apparecchiature di Rifasamento agevolabili

Nel testo di Legge di Bilancio 2020 sono stati confermati nel dettaglio quali sono i beni che possono rientrare nel Credito d'Imposta. Trendfin S.r.l. si rende disponibile, verso la clientela che ne dovesse fare richiesta, a fornire un'autocertificazione, la quale attesta l'idoneità della ditta utilizzatrice alla fruizione della maggiorazione della quota di ammortamento deducibile.

L'acquisto dei sistemi di rifasamento Trendfin S.r.l. indicati in questo documento permette di accedere al Credito d'Imposta (ex Iperammortamento) in quanto rientra all'interno dei c.d. "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", in particolare nei componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

Questa voce si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di apparecchiature e componenti del sistema produttivo basati sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente, recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, **ottimizzando così la distribuzione di energia elettrica** e minimizzando eventuali sovraccarichi (Smart Grid).

Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); Trendfin S.r.l., infatti, ricorda che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all'efficienza energetica già in vigore (come i "Certificati Bianchi").

## Il Rifasamento di Trendfin S.r.l. per Industria 4.0

L'interconnessione può essere effettuata nei quadri di Rifasamento:

- Serie RAM 4000, RAM 7000, RAM 9000, AHF WM e AHF FM

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Trendfin S.r.l. è sempre raggiungibile via telefono e email, visitando la sezione [Contatti](#). Per ulteriori questioni tecniche e burocratiche rimandiamo alla sezione dedicata del sito ufficiale del M.I.S.E., cliccando qui: (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali>).